

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 6/2023

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E SOCIETARIE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni.

Con lo schema di Regolamento si intende dare attuazione alle disposizioni nazionali e ai principi europei in materia di trasmissione informatica dei dati anagrafici all'IVASS. Le modalità adottate garantiscono l'integrazione informativa, la promozione del trattamento digitale delle informazioni, una migliore qualità dei dati anagrafici e una razionalizzazione regolamentare e operativa in materia di produzione delle informazioni anagrafiche e societarie. Il Regolamento persegue altresì l'obiettivo di promuovere la trasparenza dei processi e delle decisioni attraverso la formalizzazione delle procedure di trasmissione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 28 agosto 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: regolamento_riga@ivass.it utilizzando le apposite tabelle allegate, da compilare in formato *word*.

I dati personali forniti partecipando alla pubblica consultazione saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 28 giugno 2023

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E SOCIETARIE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo e i principi ispiratori del Regolamento

Gli obblighi informativi di cui agli articoli 190 e 190-bis del d.lgs n.209/2005 - Codice delle assicurazioni private (di seguito, CAP) sono necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e per finalità di tipo statistico, per le quali diventano fondamentali la tempestività di acquisizione e la qualità del dato. Pertanto soluzioni volte ad elevare il livello di questi elementi consentono il duplice obiettivo di migliorare la consapevolezza del processo decisionale nell'azione di vigilanza e gli esiti di analisi di settore.

Il quadro regolamentare esistente già prevede l'obbligo, in capo alle imprese, di comunicare all'IVASS i dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione nonché di controllo. Il *framework* normativo di riferimento risulta però frammentato soprattutto con riguardo alle disposizioni con cui sono specificate le modalità di trasmissione delle informazioni anagrafiche.

La normativa nazionale in ottica di risparmio pubblico promuove la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, garantendo sia risparmi di costi sia continuità e maggiore efficienza nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Il quadro normativo italiano, in linea con i più generali principi europei e in coerenza l'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 265, prevede infatti che IVASS e Banca d'Italia collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati "da una ad altra Autorità", anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restino sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge.

Banca d'Italia e IVASS hanno stipulato un accordo per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, relativo, tra l'altro, all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'"Anagrafe soggetti" ovvero l'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia, istituita e disciplinata dalla Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 e s. m. i). Le due Autorità hanno altresì stipulato Accordi per l'utilizzo da parte dell'IVASS dei servizi informatici della Banca d'Italia e, in particolare, per la "Riservatezza e protezione dei dati".

La gestione delle informazioni anagrafiche deve avvenire in coerenza del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), paragrafi 1 e 3, che disciplinano il trattamento dei dati quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Ciò premesso, si ritiene che l'introduzione di disposizioni regolamentari di dettaglio, volte a definire criteri operativi di trasmissione di dati e informazioni, in conformità alla cornice normativa delineata a livello nazionale ed europea, possa rispondere al duplice obiettivo

di assicurare scelte omogenee e di conferire adeguata efficacia, trasparenza e sicurezza all'intero processo di comunicazione dei dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che ricoprono incarichi sociali e di controllo. Ciò in coerenza con il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della richiamata legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto.

In tale contesto, è stata realizzata la nuova procedura informatica Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) per la gestione dei dati anagrafici; questa procedura innova le modalità operative per la raccolta delle informazioni dai soggetti vigilati, in coerenza con le indicazioni contenute nelle norme vigenti.

L'IVASS ha emanato due lettere al mercato, la prima il 19 febbraio 2020 e la seconda il 4 novembre 2020, con cui ha anticipato le nuove misure di trasmissione delle informazioni anagrafiche, avviando la fase di "parallelo operativo" che ha consentito agli enti segnalanti di acquisire familiarità con il nuovo strumento informatico e di perfezionare il funzionamento e l'operatività dell'applicativo informatico per la trasmissione telematica dei dati anagrafici e societari.

2. Schema di Regolamento IVASS

Premesso il quadro normativo di riferimento di origine comunitaria e nazionale si è provveduto a predisporre il seguente schema di Regolamento.

2.1. Struttura del regolamento

Il regolamento si compone di 23 articoli, suddivisi in tre Parti e di 1 allegati contenente dettagli sulle cariche sociali da segnalare con RIGA. La seconda Parte si suddivide in quattro Titoli, il quarto dei quali contiene tre Capi.

Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

La PARTE I contiene le disposizioni generali del testo regolamentare. Dopo la specificazione delle fonti normative di riferimento (**art. 1**) e delle definizioni (**art. 2**), viene precisato l'ambito di applicazione del regolamento (**art. 3**) che include, al comma 1, le imprese destinatarie degli obblighi di trasmissione e inserimento delle informazioni anagrafiche e, al comma 2 le imprese estere e le imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per le quali RIGA gestisce le informazioni anagrafiche ma sulle quali non ricade un obbligo di segnalazione in quanto l'aggiornamento degli archivi RIGA viene gestito direttamente da IVASS.

La PARTE II declina il sistema informativo dei dati anagrafici. Si struttura in quattro Titoli. Al **Titolo I**, sono definiti i principi generali e in particolare (**art. 4**) gli obiettivi del sistema di trasmissione digitale delle informazioni anagrafiche e societarie.

Il **Titolo II** definisce il ruolo degli organi sociali e dell'alta direzione in materia di trasmissione delle informazioni anagrafiche, in coerenza con il quadro regolamentare esistente. Infatti, per la suddetta materia, sono definiti gli adempimenti in capo all'organo amministrativo (**art.5**), quelli in capo al Comitato per il Controllo interno e i rischi (**art. 6**), ove presente, e responsabilità e compiti dell'Alta direzione (**art. 7**). Sono altresì indicati (**art. 8**), più in particolare, i presidi di controllo sulla protezione dei dati personali.

Il **Titolo III** definisce in dettaglio le informazioni anagrafiche gestite con l'applicativo RIGA, in particolare quelle anagrafiche e societarie sulle imprese e sui gruppi, con precisazioni anche in materia di trattamento e conservazione dei dati (**art. 9**); anche in questa sede viene precisato che le informazioni anagrafiche relative alle imprese estere e alle imprese di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa sono gestite e inserite direttamente dall'IVASS rispettivamente in coerenza con la disciplina dei rapporti con le Autorità di vigilanza del paese di origine e sulla base dei provvedimenti ministeriali nonché disposizioni e comunicazioni sulla procedura di liquidazione. Vengono specificate le informazioni anagrafiche e aziendali che riguardano gli organi sociali, quelle dei titolari di funzioni fondamentali - inclusi i responsabili presso i fornitori in caso esternalizzazione – e della società di revisione (**art. 10**), quelle relative alle Funzioni o attività essenziali o importanti esternalizzate (**art. 11**) e quelle relative ad altre attività per la quale è richiesta – dal sistema normativo vigente – la rilevazione (**art. 12**) che ricomprende i referenti o i responsabili di specifiche altre attività aziendali e per i quali è richiesta l'informativa a IVASS. Le informazioni anagrafiche delle imprese riguardano anche gli azionisti e l'esistenza di patti parasociali (**art. 13**) e le partecipazioni di controllo qualificate e con influenza notevole (**art. 14**).

Il **Titolo IV** definisce il Sistema di trasmissione dei dati. Nel **Capo I** vengono definite le modalità di trasmissione, indicando i soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni (**art. 15**) e le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni (**art. 16**). Nel **Capo II** sono declinate le modalità di accesso, con informazioni di carattere più generale (**art. 17**) e, in particolare, la disciplina delle abilitazioni per l'accesso a RIGA (**art. 18**) e delle consultazioni pubbliche di RIGA (**art. 19**). Sono fornite indicazioni sull'utilizzo delle informazioni presenti nell'Anagrafe Soggetti (AS) della Banca d'Italia (**art.20**) e sulle procedure di censimento dei soggetti non ancora registrati in AS (**art. 21**).

La Banca d'Italia, rimane titolare unico delle informazioni dell'AS e l'IVASS può utilizzare le informazioni presenti in RIGA per le finalità di vigilanza. In linea con gli accordi in ambito statistico tra l'IVASS e la Banca d'Italia, tale scelta normativa riduce i costi procedurali, presidia meglio gli aspetti di privacy, contribuisce a garantire l'obiettivo di qualità del dato, riduce possibili duplicazioni di archivi e di costi e garantisce maggiori presidi di riservatezza e protezione dei dati personali.

L'IVASS effettua, in qualità di Titolare, il trattamento di dati personali relativi alle informazioni presenti in RIGA, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico, connesse agli obblighi di segnalazione imposti dalle normative vigenti in materia, assicurando la trasparenza dei trattamenti dei dati personali nei confronti degli interessati. Le richieste di inserimento o modifica delle informazioni presenti in AS della Banca d'Italia devono essere inviate dalle imprese assicurative all'IVASS che provvederà ad evaderle in collaborazione con la Banca d'Italia. È stato scelto di inviare all'IVASS anziché alla Banca d'Italia le richieste di aggiornamento dell'AS per ragioni di maggiore chiarezza ed efficienza conseguibili grazie alla possibilità di avere rapporti con un unico e consolidato interlocutore, cioè l'IVASS nel caso delle compagnie di assicurazione.

La PARTE III contiene le disposizioni finali. In particolare, si dispone espressamente la conclusione, con l'entrata in vigore del presente Regolamento, della fase di parallelo operativo avviate con le lettere al mercato del 19 febbraio 2020 e del 4 novembre 2020, ora superate, richiamando i conseguenti profili sanzionatori (**art. 22**) e si disciplina la pubblicazione e l'entrata in vigore del regolamento (**art. 23**).

Lo Schema Regolamentare è corredato da un allegato che contiene informazioni tecniche sulle infrastrutture di cui si avvale l'applicazione RIGA nonché riferimenti operativi e

documentali per l'utilizzo della procedura informativa. L'allegato riporta, inoltre, l'elenco analitico delle funzioni aziendali che devono essere comunicate all'IVASS attraverso RIGA.

o o o

All'esito della procedura di pubblica consultazione l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni (Cfr. pagina 1 del presente documento).

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54/2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5 e 7, e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità che sovrintendono il processo regolamentare dell'Istituto, è stata eseguita un'analisi dell'impatto della regolamentazione nell'ambito della quale sono state esaminate le opzioni normative percorribili per scegliere la soluzione più efficace e che vada meno gravosa, in termini di costi, per i destinatari della norma.

Le disposizioni del Regolamento oggetto di analisi si affiancano al quadro regolamentare esistente e lo completano per la parte di trasmissione all'IVASS attraverso canali telematici delle informazioni che le imprese sono tenute a inviare in base alla disciplina in vigore. Esso presenta carattere tecnico-applicativo della normativa esistente.

L'analisi ha comunque evidenziato aspetti dell'ambito applicativo, concernenti i soggetti tenuti alla segnalazione e la tipologia di informazioni da segnalare, che presentano profili di discrezionalità e che pertanto sono oggetto di approfondimenti d'impatto.

1. Scenario di riferimento

La costituzione di basi dati integrate e la razionalizzazione dei processi di raccolta dei dati sono essenziali per migliorare la qualità, la sicurezza e la tempestività delle informazioni da utilizzare nelle attività istituzionali, in linea con gli obblighi informativi di cui agli articoli 190 e 190-bis del d. lgs n.209/2005 - Codice delle assicurazioni private (di seguito, CAP).

La normativa nazionale¹ in ottica di risparmio pubblico promuove la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, garantendo sia risparmi di costi sia continuità e maggiore efficienza nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Il quadro normativo italiano, in linea con i più generali principi europei, prevede infatti che IVASS e Banca d'Italia collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati "da una ad altra Autorità", anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge.

Al riguardo le due Autorità hanno stipulato un accordo per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, relativo, tra l'altro, all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'"Anagrafe soggetti" ovvero l'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia, istituita e disciplinata dalla Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 e s. m. i), nonché un accordo per l'utilizzo da parte dell'IVASS dei servizi informatici della Banca d'Italia e, in particolare, per la "Riservatezza e protezione dei dati". Tale condivisione consente di elevare la qualità dei dati per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e statistica delle rispettive Autorità, consentendo anche di limitare le richieste di informazioni aggiuntive e con maggiore garanzia dei presidi di riservatezza e protezione dei dati personali.

¹ Articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135,

Il quadro regolamentare esistente già prevede l'obbligo, in capo alle imprese, di comunicare all'IVASS i dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione nonché di controllo. Sono però frammentate le disposizioni con cui sono specificate le modalità di trasmissione di dette informazioni.

Le lettere al mercato che l'IVASS ha emanato nel 2020² hanno già introdotto le nuove misure di trasmissione delle informazioni anagrafiche, consentendo agli enti segnalanti di acquisire familiarità con il nuovo strumento informatico; la fase di "parallelo operativo", avviata nel 2020, è stata effettuata per consentire alle imprese, gradualmente, di conoscere e alimentare il nuovo applicativo con i dati nuovi e verificare anche la correttezza di quelli già presenti (migrati dagli archivi della precedente procedura informatica). Questa gradualità di entrata a regime, anche se in un primo momento ha rappresentato un doppio canale di comunicazione all'IVASS (per via dell'ordinaria trasmissione a mezzo canali tradizionali che si aggiungono a quelli nuovi informatici previsti dall'applicazione Registro Imprese e Gruppi Assicurativi - RIGA), ha però consentito un progressivo processo di apprendimento della nuova applicazione e un altrettanto progressivo affinamento degli aspetti organizzativi e operativi delle imprese; ha permesso, inoltre, una graduale ripartizione dei costi di innovazione, ponendo le basi per una successiva maggiore digitalizzazione e semplificazione della produzione informativa di natura anagrafica.

Ciò premesso, si ritiene che l'introduzione di disposizioni regolamentari di dettaglio, volte a definire criteri operativi di trasmissione di dati e informazioni, in conformità alla cornice normativa delineata a livello nazionale, possa rispondere al duplice obiettivo di assicurare scelte omogenee e di conferire adeguata trasparenza all'intero processo di comunicazione dei dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che ricoprono incarichi sociali e di controllo.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo è destinato alle:

- a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- d) ultime società controllanti italiane (USCI).

In RIGA sono presenti anche le informazioni anagrafiche relative alle imprese estere³ e alle imprese di assicurazione italiane poste in liquidazione coatta amministrativa, alimentate da IVASS.

3. Obiettivi

² La prima il 19 febbraio 2020 e la seconda il 4 novembre 2020.

³ Definite dall'art. 2 del presente Regolamento come "le imprese di assicurazione e/o riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzate secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione, che svolgono la loro attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento".

Il presente Regolamento si propone di dare attuazione alle disposizioni nazionali e a principi europei in materia di trasmissione informatica dei dati anagrafici all'IVASS.

Le modalità adottate garantiscono l'integrazione informativa, la promozione del trattamento digitale delle informazioni, una migliore qualità dei dati anagrafici, una salvaguardia dei presidi di riservatezza e protezione dei dati e una razionalizzazione regolamentare e operativa in materia di produzione delle informazioni anagrafiche.

Il Regolamento persegue altresì l'obiettivo di promuovere la trasparenza dei processi e delle decisioni attraverso la formalizzazione delle procedure di trasmissione.

4. Processo di analisi ed elaborazione delle opzioni percorribili

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le tematiche che presentano profili di discrezionalità per l'IVASS. Sono state considerate le possibili opzioni percorribili ai fini dell'elaborazione del Regolamento, tenuto conto del principio di proporzionalità che anima il processo regolamentare e di un generale approccio volto alla semplificazione per le imprese e per il supervisore, nonché alla minimizzazione degli oneri segnalatici.

Lo schema finale sarà successivamente sottoposto al Garante per la protezione dei dati personali per l'espressione del parere di competenza.

Premesso il carattere applicativo del Regolamento e tenuto conto del principio di proporzionalità, sono emerse le due seguenti tematiche che hanno richiesto la valutazione di diverse opzioni percorribili:

- 1) i soggetti segnalanti attraverso RIGA (ossia quelli tenuti al caricamento delle informazioni anagrafiche in RIGA)
- 2) la tipologia di informazioni gestite da RIGA relative ai soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione nonché di controllo.

5. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

Per ciascuna delle due tematiche sopra elencate sottoposte ad AIR, sono indicati i principali vantaggi e criticità (in termini di costi) riconducibili alle alternative regolamentari ritenute percorribili, in modo da motivare adeguatamente la scelta da ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione di vigilanza. Le analisi hanno altresì considerato gli aspetti di sicurezza informatica riconducibili alle diverse opzioni considerate.

5.1 Soggetti segnalanti attraverso RIGA

Per la presente tematica sono state analizzate tre opzioni al fine di identificare i soggetti tenuti al caricamento delle informazioni anagrafiche in RIGA:

- a) tutte le imprese, ivi comprese quelle in liquidazione coatta amministrativa;
- b) le società vigilate che operano in Italia (incluse le rappresentanze con sede legale in uno Stato terzo e le Ultime Società Controllanti Italiane - USCI) e IVASS, che

provvede all'inserimento delle informazioni anagrafiche delle società estere che operano in Italia in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento, nonché delle imprese in liquidazione coatta amministrativa;

- c) le imprese già presenti nel precedente archivio dell'albo imprese (NSIV)⁴, ossia quelle di cui alla precedente lettera b), ad eccezione delle imprese in liquidazione coatta amministrativa e delle USCI.

Opzioni	Aspetti positivi (vantaggi)	Aspetti negativi (costi)
<p>a) tutte le imprese, ivi comprese quelle in liquidazione amministrativa coatta</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una riduzione di costi per le imprese e per l'IVASS (costi di caricamento manuale in archivi informatici di dati ricavati da documentazione cartacea inviata dalle imprese). - vantaggi per le imprese costituiti dalla completa digitalizzazione delle informazioni anagrafiche che devono inviare all'IVASS. - per l'IVASS il beneficio della disponibilità di un set di informazioni digitalizzate più ampio e di qualità più elevata rispetto all'attuale così da incrementare la circolarità e fruibilità dei dati. 	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un aumento dei costi di caricamento delle informazioni (in RIGA) per soggetti segnalanti riconducibile al rifacimento delle procedure di segnalazione attraverso il nuovo canale informatico (tenuto conto dell'obbligo di comunicazione già esistente e che continua a permanere). Tali costi potrebbero essere minori per le imprese di assicurazione facenti parte di gruppi bancari che già dispongono di procedure analoghe a quelle operative nel settore bancario. - Per le imprese estere, la normativa vigente prevede che i dati dell'impresa operante in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi siano comunicati all'IVASS dall'Autorità di vigilanza del Paese membro di origine. Pertanto il caricamento diretto di tali soggetti non sarebbe coerente con il disposto normativo.

⁴ NSIV - Nuovo sistema informativo di Vigilanza.



<p>b) le società vigilate che operano in Italia (incluse le rappresentanze con sede legale in uno Stato terzo e le USCI) e IVASS che provvede all'inserimento delle informazioni anagrafiche delle società estere che operano in libera prestazione di servizi o stabilimento, nonché quelle in liquidazione coatta amministrativa</p>	<p>Questa opzione comporterebbe: - un aumento della digitalizzazione nella trasmissione dei dati e riduzione dei possibili errori di caricamento/trascrizione a vantaggio della qualità delle informazioni;</p> <p>tempestività negli aggiornamenti delle informazioni anagrafiche della società e dei soggetti per i quali è richiesta l'informativa;</p> <ul style="list-style-type: none">- ampliamento della base anagrafica e agevolazione nell'attività di vigilanza;- riduzione di costi per l'IVASS (costi di caricamento manuale in archivi informatici di dati ricavati da documentazione cartacea inviata dalle imprese);- costi inalterati per l'IVASS con riguardo alle imprese estere;- l'analogia di procedure applicative tra settore bancario e assicurativo agevolerebbe la trasmissione informativa delle imprese e la reciproca attività di vigilanza;- coerenza con il quadro normativo delle imprese estere.	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- costi di allineamento procedurale e di sicurezza richiesti per il caricamento digitale;- maggiori costi per l'IVASS per il caricamento in anagrafica delle informazioni delle imprese in liquidazione coatta amministrativa.
<p>c) le imprese già presenti nel precedente archivio dell'albo imprese (NSIV) ossia quelle di cui alla lettera b), ad eccezione delle imprese in liquidazione coatta amministrativa e delle USCI</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- un aumento della digitalizzazione nella trasmissione dei dati e una riduzione dei possibili errori a vantaggio della qualità delle informazioni;- un ampliamento della base anagrafica e agevolazione dell'attività di vigilanza (sebbene esclusa la visibilità delle imprese in liquidazione coatta amministrativa);- riduzione dei costi per l'IVASS (costi di caricamento manuale in archivi informatici di dati ricavati da	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- costi di allineamento procedurale e di sicurezza richiesti funzionali al caricamento digitale;- limitazione nella completezza della base dati anagrafica del mercato assicurativo con riguardo alle imprese in liquidazione coatta amministrativa e ai soggetti interessati al processo liquidativo.

	documentazione cartacea inviata dalle imprese); - costi inalterati per l'IVASS con riguardo alle imprese estere.	
--	---	--

È stata scelta l'opzione b), ritenuta maggiormente percorribile anche sul piano normativo, che consentirebbe di agevolare l'obiettivo di digitalizzare e di velocizzare la trasmissione delle informazioni anagrafiche, elevando la qualità del dato (evitando errori soprattutto di trascrizione e caricamento) e il livello di sicurezza informatica. A regime, inoltre, i soggetti segnalanti registrerebbero un risparmio di costi di trasmissione, riducendo i flussi cartacei. Per l'IVASS, rimarrebbero costanti i costi a suo carico con riguardo alle imprese estere e si incrementerebbero solo quelli imputabili al caricamento delle informazioni anagrafiche concernenti le imprese in liquidazione coatta amministrativa – costi limitati, ma a beneficio di una base dati più completa e integrata. Il tutto a vantaggio di una completa integrazione informativa del mercato assicurativo. Gli iniziali costi operativi dei soggetti segnalanti sono stati agevolati e parzialmente già assorbiti nella fase di “parallelo operativo” tra il vecchio e il nuovo applicativo che, di fatto, ha diluito nel tempo i costi organizzativi e operativi.

5.2 Tipologia di informazioni anagrafiche gestite da RIGA sui soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione nonché di controllo

Oltre alle informazioni anagrafiche sulle imprese, è stata valutata anche l'estensione a quelle relative ai soggetti che, all'interno delle imprese, rivestono specifiche cariche/incarichi. Per la presente tematica sono state considerate tre possibili opzioni per individuare i soggetti che, attraverso RIGA, verrebbero inclusi nell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia, ampliandone la base informativa per finalità trasversali di vigilanza e di natura statistica; in particolare, le tre possibili opzioni sulle informazioni anagrafiche si riferiscono ai soggetti che:

- a) ricoprono cariche sociali;
- b) ricoprono cariche sociali e sono titolari di funzioni fondamentali;
- c) ricoprono cariche sociali, sono titolari di funzioni fondamentali o sono responsabili di altre funzioni di controllo (inclusi i responsabili per funzioni o attività essenziali e importanti esternalizzate).

Opzioni	Aspetti positivi (vantaggi)	Aspetti negativi (costi)
a) soggetti che ricoprono cariche sociali	Questa opzione comporterebbe: - una limitazione dei costi operativi di caricamento in RIGA per i soggetti segnalanti in quanto riferita ai soli componenti degli organi sociali;	Questa opzione comporterebbe: - una diversità dei canali di trasmissione delle informazioni sui soggetti aziendali su cui ricadono gli obblighi informativi,



	<p>- un ampliamento della base anagrafica e agevolazione all'attività di vigilanza.</p>	<p>con possibili aggravii di costi e aumento di errori;</p> <ul style="list-style-type: none">- una non completa informativa sulle cariche ricoperte;- una base anagrafica incompleta;- un incremento degli oneri di utilizzo integrato dei dati;- una dispersione informativa per l'IVASS e per le imprese.
<p>b) soggetti che ricoprono cariche sociali e sono titolari di funzioni fondamentali</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- una limitazione dei costi operativi di caricamento in RIGA per i soggetti segnalanti, in quanto limitati ai componenti degli organi sociali e ai titolari di funzioni fondamentali.;- un ampliamento della base anagrafica e agevolazione dell'attività di vigilanza	<p>Questa opzione comporterebbe una diversità dei canali di trasmissione delle informazioni sui soggetti aziendali oggetto di obblighi informativi, con conseguente dispersione informativa (frammentazione degli archivi comunque minore rispetto all'opzione a).</p>
<p>c) soggetti che ricoprono cariche sociali, sono titolari di funzioni fondamentali o sono responsabili di altre funzioni di controllo (inclusi i responsabili di funzioni o attività essenziali e importanti esternalizzate)</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">d) Una maggiore integrazione della base anagrafica e agevolazione dell'attività di vigilanza su soggetti che rivestono cariche sociali e/o di controllo, nonché referenti e/o responsabili di funzioni e attività essenziali o importanti esternalizzate, in linea con la regolamentazione di settore.e) uniformità del canale di trasmissione delle informazioni anagrafiche su impresa e soggetti;f) Maggiore circolarità del dato grazie alla armonizzazione della struttura delle informazioni raccolte e alla conseguente possibilità di integrazione con altre basi dati	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">g) adempimenti aggiuntivi per i soggetti segnalanti;h) maggiori costi per l'IVASS di verifiche di coerenza con altre informazioni di dettaglio, acquisite nell'attività di vigilanza.

È stata scelta l'opzione c) in quanto maggiormente aderente agli obiettivi di digitalizzazione, di razionalizzazione delle comunicazioni nonché di riduzione di potenziali errori, con il duplice vantaggio di elevare la qualità e la condivisione (non duplicazione) delle informazioni anagrafiche nonché di agevolare l'attività di vigilanza. Tale opzione contribuisce altresì a rendere uniforme i canali di trasmissione delle informazioni anagrafiche e consente una tempestiva informazione, con vantaggi in termini di costi operativi per il mercato e per le istituzioni nonché di una migliore azione di vigilanza.

È stata altresì affrontata la tematica relativa alla titolarità delle informazioni contenute in RIGA e Anagrafe soggetti, con riferimento rispettivamente all'IVASS e la Banca d'Italia. Ciò ha comportato una valutazione degli oneri in capo ad entrambe le Autorità nonché dei riflessi in materia di tutela della *privacy* dei soggetti cui si riferiscono le informazioni anagrafiche da immettere in RIGA, sia in relazione alla qualificazione della titolarità del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (GDPR), che in ordine agli oneri procedurali in tema di protezione di dati personali. In particolare, è stata valutata: a) la possibile "contitolarità" del trattamento delle informazioni anagrafiche relative alle imprese di assicurazioni e/o soggetti titolari di cariche sociali da parte di IVASS o di Banca d'Italia; b) in alternativa, l'assegnazione del ruolo di "Autonomi Titolari" a ciascuno di essi; con questa ultima opzione, la Banca d'Italia e IVASS opererebbero quali Titolari autonomi del trattamento delle informazioni rispettivamente dell'Anagrafe soggetti e del RIGA.

Valutate entrambe le opzioni percorribili, anche in linea con gli accordi in ambito statistico e di servizi informatici, in particolare alla "Riservatezza e protezione dei dati" tra l'IVASS e la Banca d'Italia, è stata preferita la opzione b) in quanto non solo riduce i costi procedurali (inclusi quelli in materia di *privacy*), ma contribuisce anche a raggiungere l'obiettivo di garantire la qualità del dato, nonché a ridurre possibili duplicazioni di archivi. Inoltre le richieste di inserimento o modifica delle informazioni presenti in AS della Banca d'Italia devono essere inviate dalle imprese assicurative all'IVASS che provvederà ad evaderle in collaborazione con la Banca d'Italia. È stato scelto di inviare all'IVASS anziché alla Banca d'Italia le richieste di aggiornamento dell'AS per ragioni di maggiore chiarezza ed efficienza conseguibili grazie alla possibilità di avere rapporti con un unico e consolidato interlocutore, cioè l'IVASS, nel caso delle compagnie di assicurazione.

ooooo

Tenuto conto della portata attuativa delle disposizioni previste nello schema di regolamento e della precedente fase di parallelo operativo già avviata dall'IVASS a partire dal 2020, la durata della consultazione pubblica è comunque fissata in 60 giorni.

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 190 e 190-bis;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Regolamento (UE) 1374/2014 della Banca Centrale Europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione alla Banca d'Italia, anche per il tramite dell'IVASS che li raccoglie nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;

VISTO l'articolo 7, comma 5, del Testo Unico bancario, secondo cui la Banca d'Italia, La CONSOB, La COVIP e l'IVASS, collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, e detti organismi non possono opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio;

VISTO l'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in modo parallelo, prevede la collaborazione reciproca fra Banca d'Italia e IVASS, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;

VISTO l'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ribadisce che la Banca d'Italia e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni che non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio, e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;

VISTO l'articolo 6 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), paragrafi 1 e 3, che disciplinano il trattamento dei dati quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

VISTO l'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come successivamente modificato dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in legge 3 dicembre 2021, n. 205, secondo cui il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico può trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e - nei casi previsti dalla legge - nel regolamento, anche in un atto amministrativo generale;

VISTO il Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n.38 recante disposizioni in materia di governo societario;

VISTA la Circolare della Banca d'Italia n. 302 dell'8 giugno 2018 e s.m.i che disciplina le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia, attraverso l'utilizzo dell'Anagrafe dei soggetti;

VISTO il Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008, n. 10 concernente le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento IVASS del 12 febbraio 2019, n. 44 recante disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2007 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure,

controlli interni e adeguata verifica della clientela, per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali; in particolare l'articolo 15, comma 7, sugli obblighi di comunicazione dell'impresa del titolare della funzione Antiriciclaggio;

VISTO l'Accordo Banca d'Italia e IVASS (agosto 2019) per l'utilizzo da parte dell'IVASS dei servizi informatici della Banca d'Italia e, in particolare l'art. 10 "Riservatezza e protezione dei dati";

VISTO l'Accordo Banca d'Italia e IVASS del 19 novembre 2019 - stipulato sulla base delle succitate disposizioni di legge abilitanti la collaborazione fra dette Istituzioni attraverso il reciproco scambio di dati e informazioni - per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, in particolare l'articolo 7 relativo all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'Anagrafe dei soggetti);

VISTE le lettere al mercato IVASS del 19 febbraio 2020 e del 4 novembre 2020 recante la nuova procedura informatica Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) per la gestione dei dati anagrafici – parallelo operativo;

VISTO il Regolamento IVASS del 29 novembre 2022 n. 54 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

Art .2 (Definizioni)

Art .3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Sistema Informativo dei dati anagrafici

Titolo I – Principi generali

Art. 4 (Obiettivo del sistema di trasmissione digitale delle informazioni anagrafiche e societarie)

Titolo II – Ruolo degli organi sociali e alta direzione in materia di trasmissione delle informazioni anagrafiche

Art. 5 (Organo Amministrativo)

Art. 6 (Comitato per il Controllo interno e i rischi)

Art. 7 (Alta direzione)

Art. 8 (Presidi di controllo sulla protezione dei dati personali)

Titolo III – Informazioni gestite con l'applicativo RIGA

Art. 9 (Le informazioni anagrafiche e societarie sulle imprese e sui gruppi)

Art. 10 (Organi sociali, funzioni fondamentali e società di revisione)

Art. 11 (Funzioni o attività essenziali o importanti esternalizzate)

Art. 12 (Altre attività per la quale è richiesta la rilevazione)

Art. 13 (Azionisti e patti parasociali)

Art. 14 (Partecipazioni)

Titolo IV – Sistema di Trasmissione dei dati

Capo I – Modalità di trasmissione

Art. 15 (Soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni)

Art. 16 (Modalità e tempi di trasmissione delle informazioni)

Capo II – Modalità di accesso

Art. 17 (Informazioni generali)

Art. 18 (Abilitazioni per l'accesso a RIGA)

Art. 19 (Consultazioni pubbliche di RIGA)

Capo III – Segnalazione delle persone fisiche e soggetti esteri

Art. 20 (Utilizzo delle informazioni presenti nell'Anagrafe Soggetti della banca d'Italia)

Art. 21 (Soggetti non ancora registrati)

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

Art. 23 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, commi 2 e 3, 10 con particolare riferimento al comma 4, 10-bis, 23, 24, 30, comma 2 lett. b) e comma 7, 30-*septies*, comma 4, 47-*quater*, commi 1 e 2, 60, 60 bis, 61, 76, 189, 190, comma 1, 190-bis, 191, comma 1, 207-bis, commi 1 e 2, 213, commi 1 e 2, 214-*bis*, comma 1, 215-*bis*, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS e dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato 2015/35 della Commissione europea. In aggiunta si intende per:
 - a) “Codice” o “CAP”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - b) “Impresa segnalante”: l'impresa assicurativa e/o riassicurativa tenuta alla segnalazione dei dati anagrafici;
 - c) “Anagrafe soggetti” o “AS”: l'anagrafe delle persone fisiche e giuridiche la cui gestione e titolarità è di competenza della Banca d'Italia, contenente le informazioni anagrafiche utilizzate dalla procedura RIGA;
 - d) “Registro delle imprese e dei gruppi assicurativi” o “RIGA”: la procedura informatica per la raccolta, il controllo e l'archiviazione dei dati di imprese e gruppi assicurativi, relativi ad aspetti anagrafici, di *governance*, degli eventi societari, degli assetti proprietari e delle partecipazioni;
 - e) “Ultima società controllante italiana o “USCI”: le ultime società controllanti italiane ex articolo 210 del CAP;
 - f) “Società di revisione”: il revisore esterno incaricato dell'attività di revisione di cui all'articolo 102 del CAP o alle disposizioni attuative di cui agli articoli 47-*septies*, comma 7 e 191, comma 1, lettera b), punto 3 del CAP;
 - g) “Attività o funzione essenziale o importante”: l'attività la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio, oppure i risultati finanziari, la stabilità dell'impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati, in coerenza con le definizioni del Regolamento IVASS n.38/2018;
 - h) “Funzioni fondamentali”: le funzioni di revisione interna, di verifica della

- conformità, di gestione dei rischi e attuariale di cui all'articolo 30, comma 2, lettera e), del CAP;
- i) "Partecipazione": la partecipazione di cui alle definizioni riportate nell'art 1, mm-bis) e mm-ter del CAP;
 - j) "Firma digitale": una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, conforme alle disposizioni del Dlgs 82/2005 e del Regolamento UE n° 910/2014 (eIDAS) e alle direttive dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
 - k) "Imprese estere": le imprese di assicurazione e/o riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzate secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione, che svolgono la loro attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento;
 - l) "Imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa": le imprese assicurative e/o riassicurative aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e/o riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - m) "Infostat": l'infrastruttura informatica realizzata dalla Banca d'Italia per la raccolta, il controllo e lo scambio delle informazioni statistiche e di Vigilanza, utilizzata dall'IVASS in attuazione del quadro normativo di riferimento;
 - n) Codice censito: Codice utilizzato nell'Anagrafe soggetti per identificare in modo univoco le persone fisiche e giuridiche come definito nella Circolare 302 della Banca d'Italia dell'8 giugno 2018.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle:

- a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;
- d) ultime società controllanti italiane o USCI.

2. Sono gestite con RIGA anche le informazioni anagrafiche delle:

- a) imprese estere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k);
- b) imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa.

PARTE II – SISTEMA INFORMATIVO DEI DATI ANAGRAFICI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 4

(Obiettivi del sistema di trasmissione digitale delle informazioni anagrafiche e societarie)

1. RIGA persegue l'obiettivo di costituire una base dati integrata, razionalizzando i processi di raccolta delle informazioni e minimizzando il numero di informazioni raccolte, con particolare riguardo a quelle di tipo anagrafico. Quanto sopra nonché l'integrazione con le infrastrutture di Banca d'Italia consentono di migliorare la qualità, la tempestività e la sicurezza delle informazioni da utilizzare nelle attività istituzionali previste dalle normative nazionali e dell'Unione Europea.
2. La disponibilità di informazioni anagrafiche sul sistema di governo societario, sugli assetti proprietari e sulle partecipazioni delle imprese e dei gruppi assicurativi consente l'espletamento delle funzioni di vigilanza di competenza dell'IVASS, secondo quanto previsto dalla normativa primaria, in particolare dal CAP, nonché dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili.
3. L'utilizzo di tali informazioni permette di svolgere anche i compiti di tutela del consumatore e di contrasto alle frodi assicurative assegnati all'IVASS, nonché di effettuare analisi sulla struttura del mercato assicurativo italiano.
4. L'acquisizione informatica dei dati anagrafici consente di perseguire gli obiettivi di digitalizzazione e aggiornamento automatico dei dati stessi, con il conseguente miglioramento dell'accessibilità e correttezza dell'aggiornamento dei dati gestiti.
5. L'acquisizione dei dati tramite RIGA è volta anche ad assicurare un più stretto collegamento tra la vigilanza assicurativa e quella bancaria.

TITOLO II – RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI E DELL'ALTA DIREZIONE IN MATERIA DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Art. 5

(Organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo, nell'esercizio delle proprie funzioni, con riguardo al sistema di trasmissione delle informazioni di cui al presente Regolamento:
 - a) approva, in coerenza con le disposizioni normative vigenti e con l'assetto organizzativo dell'impresa, le procedure necessarie ad assicurare la completezza, la correttezza e l'aggiornamento dei dati;
 - b) stabilisce i criteri per l'assegnazione delle utenze di cui al successivo articolo 18 e ne presidia la corretta attuazione;

- c) approva le procedure interne in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza e garantisce che il sistema di trasmissione delle informazioni e le relative procedure ne rispettino le disposizioni;
 - d) assicura che i compiti e le responsabilità in materia di trasmissione, gestione, aggiornamento e conservazione delle informazioni siano presidiati, al fine di ridurre i rischi operativi, di *compliance* e reputazionali che ne conseguono;
 - e) delinea un organico assetto di controlli interni, funzionale alla pronta rilevazione di eventuali malfunzionamenti del sistema e delle procedure.
2. L'organo amministrativo, qualora si avvalga del supporto di consulenti esterni per la trasmissione delle informazioni dell'impresa, verifica preventivamente, con l'ausilio del Comitato per il controllo interno e dei rischi, ove presente, che i consulenti esterni garantiscano il rispetto delle procedure interne, di riservatezza e di protezione dei dati personali.
 3. L'organo amministrativo, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura, in ogni caso, la persistenza nel tempo delle condizioni di adeguatezza.

Art. 6

(Comitato per il controllo interno e i rischi)

1. Nell'espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, ove presente, il Comitato assiste l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di trasmissione delle informazioni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, nel garantire l'adeguatezza dei presidi di controllo della qualità dei dati e nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali associati alla trasmissione e alla gestione di tali informazioni.

Art. 7

(Alta direzione)

1. L'Alta direzione è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema di trasmissione delle informazioni, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo e nel rispetto dei ruoli e dei compiti a esso attribuiti.
2. L'Alta direzione:
 - a) cura l'attuazione degli indirizzi sul sistema di trasmissione delle informazioni definiti dall'organo amministrativo;
 - b) è responsabile per l'adozione degli interventi necessari ad assicurare l'efficacia nel tempo dell'organizzazione e del sistema dei controlli sui processi di trasmissione delle informazioni di cui al presente regolamento;
 - c) definisce, in apposito documento, processi e responsabilità afferenti i passaggi informativi necessari a garantire la correttezza delle procedure di trasmissione, nel rispetto dei criteri di riservatezza;
 - d) gestisce e verifica il corretto espletamento delle funzioni di cui al successivo articolo 18.

Art. 8

(Presidi di controllo sulla protezione dei dati personali)

1. Con riguardo alla trasmissione delle informazioni gestite con RIGA, gli organi sociali, in funzione delle proprie competenze e responsabilità e nell'espletamento delle rispettive attività e decisioni tengono conto delle prescrizioni normative di riferimento incluse quelle in materia protezione dei dati personali, prevedendo adeguati presidi di controllo.

TITOLO III – INFORMAZIONI GESTITE CON L'APPLICATIVO RIGA

Art. 9

(Le informazioni anagrafiche e societarie sulle imprese e sui gruppi)

1. Con RIGA vengono gestite le informazioni anagrafiche e societarie, alimentate da IVASS o direttamente dalle imprese di cui all'articolo 3, relative alle imprese e ai gruppi assicurativi nonché ai soggetti che ricoprono specifici incarichi sociali o di controllo.
2. L'IVASS provvede ad alimentare le informazioni di natura anagrafica, acquisite in fase di prima autorizzazione e i successivi aggiornamenti, relativi alle imprese vigilate, ai relativi gruppi di appartenenza e agli eventi societari oggetto di provvedimento IVASS.
3. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, come riportato nel dettaglio negli articoli successivi, inseriscono in RIGA:

I. le informazioni di natura anagrafica e societaria dell'impresa segnalante, di cui all'allegato, che riguardano i soggetti che ricoprono specifiche cariche sociali e direttive e che includono la nomina, la data di scadenza, il rinnovo, la variazione degli incarichi:

- a. degli organi sociali di amministrazione, gestione e controllo;
- b. dei titolari delle funzioni fondamentali presso l'impresa e, nei casi di esternalizzazione di dette funzioni, anche dei responsabili presso i fornitori;
- c. degli azionisti, dei patti parasociali e delle partecipazioni di controllo, qualificate o con influenza notevole detenute;
- d. dei fornitori delle funzioni o attività essenziali o importanti, nei casi di esternalizzazione;
- e. dei referenti o responsabili di specifiche altre attività aziendali.

II. le informazioni anagrafiche relative alle altre imprese appartenenti al gruppo.

4. Le informazioni anagrafiche relative alle imprese estere sono gestite direttamente dall'IVASS sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Autorità di Vigilanza del paese di origine.

5. Le informazioni anagrafiche relative alle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione italiane, sono gestite direttamente dall'IVASS sulla base dei provvedimenti ministeriali e di quelli direttamente emanati dall'IVASS, nonché delle comunicazioni ricevute degli organi delle procedure.
6. L'IVASS effettua, in qualità di Titolare, il trattamento di dati personali relativi alle informazioni presenti in RIGA, ai sensi dell'art. 6, lett. e) del GDPR, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico, connesse agli obblighi di segnalazione imposti dalle normative vigenti in materia, assicurando la trasparenza dei trattamenti dei dati personali nei confronti degli interessati. Il trattamento dei dati personali effettuato dall'IVASS con RIGA avviene secondo le disposizioni di legge e in coerenza con le disposizioni di Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 e s. m. i., ove compatibili, che disciplinano il funzionamento dell'Anagrafe dei soggetti, il registro della Banca d'Italia che raccoglie tramite il c.d. codice censito, le anagrafiche delle segnalazioni effettuate dalle imprese vigilate, anche con riferimento al tema dei dati personali.
7. L'IVASS conserva i dati raccolti tramite RIGA per il tempo strettamente necessario per il perseguimento degli scopi:
 - a. istituzionali di vigilanza per i quali essi sono raccolti e per i quali la registrazione in RIGA presenta anche carattere strumentale in forza di quanto previsto dall'art. 190 del Codice, nonché dalle norme richiamate all'art. 1 del presente Regolamento;
 - b. statistici in forza di quanto previsto dall'art. 190-bis del Codice e tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1374/2014 della Banca Centrale Europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione alla Banca d'Italia, anche per il tramite dell'IVASS che li raccoglie nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.Eventuali funzioni di limitazioni di conservazione sono stabilite in coerenza con i trattamenti dei dati che alimentano l'Anagrafe soggetti.

Art. 10

(Organi sociali, funzioni fondamentali e società di revisione)

1. La rilevazione delle informazioni anagrafiche e societarie degli organi sociali riguarda il soggetto incaricato, il ruolo ricoperto e la data di nomina, di scadenza e di cessazione con la relativa causa.
2. Per ciascuna funzione fondamentale devono essere inseriti i dati anagrafici del titolare della funzione nominato dall'impresa segnalante, con la data di nomina, di scadenza e di cessazione con la relativa causa. I dati anagrafici sono indicati dall'articolo 20, comma 3 del Regolamento.
3. Nel caso in cui la funzione fondamentale sia esternalizzata, la rilevazione riguarda le informazioni anagrafiche del titolare della funzione fondamentale presso l'impresa segnalante, il fornitore del servizio esternalizzato nonché il responsabile presso il fornitore stesso e la data di nomina, di scadenza e di cessazione dell'incarico con la relativa causa.

4. La rilevazione della società di revisione ha per oggetto i dati anagrafici della persona giuridica incaricata della revisione, la data di inizio dell'attività, di scadenza dell'incarico e la data della cessazione con la relativa causa.

Art. 11

(Funzioni o attività essenziali o importanti esternalizzate)

1. Le informazioni anagrafiche relative alle funzioni o attività essenziali o importanti, devono essere inserite unicamente in caso di esternalizzazione delle stesse.
2. Per ciascuna funzione o attività essenziale o importante esternalizzata, la rilevazione riguarda i dati anagrafici (ove persone fisiche, i dati sono indicati dall'articolo 20, comma 3), del fornitore della funzione o attività esternalizzata e la data di nomina, di scadenza e di cessazione dell'incarico con la relativa causa.

Art. 12

(Altre attività per la quale è richiesta la rilevazione)

1. La rilevazione delle attività diverse da quelle indicate nel precedente articolo 11, per le quali è richiesta la segnalazione come indicato nell'allegato, riguarda i dati anagrafici (ove persone fisiche, i dati sono indicati dall'articolo 20, comma 3) del referente o del responsabile dell'attività o funzione per la quale è richiesta la segnalazione.

Art. 13

(Azionisti e patti parasociali)

1. La rilevazione degli azionisti e dei patti parasociali ha per oggetto:
 - a. il capitale sociale e la relativa composizione azionaria;
 - b. le informazioni anagrafiche e partecipative dei principali azionisti (ove persone fisiche, i dati sono indicati dall'articolo 20, comma 3);
 - c. l'importo del fondo di dotazione delle rappresentanze;
 - d. l'esistenza di eventuali patti parasociali.
2. La rilevazione degli azionisti deve essere effettuata per i detentori di quote superiori al 2% e comunque limitatamente ai primi 10 azionisti; per ciascun azionista vanno comunicati i dati identificativi anagrafici del soggetto (ove persone fisiche, i dati sono indicati dall'articolo 20, comma 3), e le informazioni relative alla quantità, al valore e alla tipologia di azioni da esso detenute.

Art. 14

(Partecipazioni)

1. Per tutte le partecipazioni di controllo, qualificate o con influenza notevole l'impresa segnalante deve indicare le informazioni anagrafiche identificative della società controllata o partecipata oltre al tipo e alla natura del rapporto partecipativo.

Titolo IV – Sistema di trasmissione dei dati

Capo I - Modalità di trasmissione

Art. 15

(Soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni)

1. I soggetti tenuti alla segnalazione dei dati anagrafici (impresa segnalante) sono quelli di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento.
2. L'impresa segnalante identifica al suo interno gli utenti gestore e operatore, di cui successivo articolo 18, per la trasmissione dei dati all'IVASS. Entrambe le tipologie di utenti devono attenersi alle procedure interne, che contemplano i requisiti di riservatezza delle informazioni gestite.

Art. 16

(Modalità e tempi di trasmissione delle informazioni)

1. Le informazioni di cui al Titolo III, per le quali è prevista la segnalazione da parte delle imprese, devono essere trasmesse esclusivamente attraverso RIGA e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento. Eventuali deroghe, dovute a eventi di natura eccezionale, dovranno essere preventivamente concesse dall' IVASS.
2. Nei casi di esternalizzazione di funzioni fondamentali e funzioni o attività essenziali e importanti, l'impresa segnalante provvede, sempre attraverso RIGA, alla trasmissione delle informazioni anagrafiche richieste, in modo tempestivo, dalla data di decorrenza del contratto di esternalizzazione.
3. Le informazioni anagrafiche di cui all'articolo 14 del presente Regolamento (partecipazioni), sono trasmesse sempre attraverso RIGA, in modo tempestivo, dalla data di effetto dell'operazione.
4. Per l'inserimento in RIGA delle informazioni anagrafiche, con riferimento agli organi sociali e alle funzioni fondamentali e attività essenziali o importanti, è necessaria la firma digitale sul messaggio di trasmissione dell'applicativo. RIGA fornisce, all'impresa segnalante, le funzionalità per verificare l'avvenuta consegna e il corretto esito delle variazioni trasmesse, evidenziando la presenza di eventuali rilievi che richiedono l'attenzione da parte dell'impresa stessa, al fine di consentirne la corretta acquisizione.

CAPO II – MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 17

(Informazioni generali)

1. La base dati di RIGA è alimentabile attraverso uno specifico applicativo della Banca d'Italia, dalla stessa sviluppato per conto dell'IVASS, in qualità di Responsabile del trattamento, all'uopo designata dall'IVASS che tratta i dati relativi alla segnalazione in qualità di Titolare. Per effettuare le segnalazioni vengono utilizzati i c.d. codici censiti, identificativi dei soggetti segnalati, rinvenibili nell'archivio anagrafico dei soggetti (AS) di titolarità della Banca d'Italia. L'accesso e l'utilizzo di RIGA avviene tramite l'apposito portale *web*; i riferimenti sugli aspetti tecnici di accesso all'infrastruttura sono riportati nelle istruzioni tecniche RIGA pubblicate nel sito internet dell'IVASS.
2. Al riguardo, la separazione delle attività svolte dalla Banca d'Italia in qualità di responsabile del trattamento rispetto a quelle svolte quale Titolare ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 5, del Regolamento, viene assicurata attraverso adeguate misure tecniche e organizzative.
3. Per assicurare un elevato livello qualitativo delle informazioni, RIGA prevede controlli mirati durante l'immissione dei dati e controlli di coerenza tra le varie segnalazioni in un momento successivo all'immissione. Eventuali rilievi generati da questa seconda fase di controlli vengono comunicati ai segnalanti con apposito messaggio di RIGA successivo alla segnalazione.
4. L'ente segnalante è tenuto alla tempestiva analisi e risoluzione delle anomalie evidenziate da RIGA.

ART. 18

(Abilitazioni per l'accesso a RIGA)

1. Per accedere tramite portale *web* RIGA, è necessario registrarsi preventivamente all'infrastruttura della Banca d'Italia con le modalità indicate nelle istruzioni tecniche RIGA.
2. Sono previsti due ruoli aziendali per la gestione informatica delle comunicazioni anagrafiche a RIGA: l'utente gestore e l'utente operatore. Possono essere nominati anche più utenti gestori e utenti operatore.
 - a. L'utente gestore è il soggetto designato dall'impresa segnalante come responsabile per la qualità, completezza, aggiornamento e tempestività delle segnalazioni all'IVASS.
 - b. L'utente operatore è il soggetto, delegato dall'utente gestore, per la predisposizione e l'invio delle segnalazioni all'IVASS.
3. Ogni impresa segnalante deve nominare almeno un utente gestore; tale nominativo deve essere comunicato all'IVASS che effettua la sua abilitazione alla procedura RIGA. Una volta abilitato dall'IVASS, l'utente gestore provvede, sotto la sua responsabilità, a concedere le opportune autorizzazioni con il ruolo di utente operatore ai dipendenti incaricati delle comunicazioni anagrafiche dovute all'IVASS.

ART. 19

(Consultazioni pubbliche di RIGA)

1. Le informazioni anagrafiche sulle autorizzazioni concesse, sulla struttura delle imprese e dei gruppi assicurativi di interesse generale registrate in RIGA possono essere pubblicamente consultate attraverso un servizio di interrogazione raggiungibile tramite sito *web* dell'IVASS. Sono, inoltre, resi disponibili, nell'“area *download*”, servizi di estrazione strutturata dei dati di maggior interesse pubblico, in formati elaborabili da parte dell'utenza, relativi a elenchi di imprese e gruppi per operatività, articolazione e struttura.

Capo III - Segnalazioni delle persone fisiche e soggetti esteri

Art. 20

(Utilizzo delle informazioni presenti nell'Anagrafe soggetti della Banca d'Italia)

1. In attuazione della possibilità prevista dall'articolo 7, comma 1, del Testo Unico bancario, 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché nella cornice dell'Accordo tra Banca d'Italia e IVASS del 19 novembre 2019 e in particolare dell'articolo 7, RIGA interroga – tramite interconnessione telematica diretta - i dati anagrafici delle persone fisiche nonché di quelle giuridiche, di cui all'articolo 9, già censiti nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia, istituita e disciplinata dalla Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 e s. m. i., al fine di consultare i dati relativi ai codici censito di interesse. I trattamenti dei dati contenuti nell'Anagrafe dei soggetti sono di autonoma titolarità della Banca d'Italia la quale li tratta per il perseguimento delle proprie finalità di interesse pubblico, meglio specificate nella Circolare richiamata.
2. La consultazione dei dati anagrafici attraverso il codice censito è preordinata a garantire una più elevata qualità delle informazioni, a semplificare le operazioni di alimentazione degli archivi ed è riconducibile a finalità di interesse pubblico rilevante, connesse al corretto funzionamento del RIGA come strumento per l'esercizio da parte dell'IVASS dei poteri di vigilanza e controllo sul mercato assicurativo.
3. I dati personali delle persone fisiche con cariche sociali o titolari o responsabili di funzioni fondamentali aziendali o di controllo, consultabili dalle imprese segnalanti attraverso RIGA sono i seguenti: nome, cognome, codice fiscale, sesso, data, comune o Stato estero di nascita, comune o Stato estero di residenza, codice censito, dati di contatto (ad esempio, e-mail e recapiti telefonici) ad utilizzo aziendale.
4. In base alle procedure di alimentazione dell'Anagrafe soggetti, le persone giuridiche italiane sono presenti nell'AS, mentre le persone fisiche italiane e tutti i soggetti esteri potrebbero non essere già precedentemente registrati nell'AS. In questo caso le imprese segnalanti devono formulare una richiesta di censimento all'IVASS secondo la procedura descritta nel successivo articolo 21.

5. I dati anagrafici presenti in AS relativi ai soggetti di interesse per RIGA possono essere estratti, organizzati, riaggregati e consultati dalle competenti strutture di IVASS incaricate, con finalità di indagine, controllo e raffronto. I trattamenti dei dati personali contenuti in AS, di titolarità della Banca d'Italia, vengono pertanto consultati – sulla base delle disposizioni della Circolare n. 302 – tramite RIGA dall'IVASS in modo strettamente conforme alle finalità di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi di correttezza, minimizzazione, pertinenza e non eccedenza.
6. L'IVASS non può apportare integrazioni, variazioni o qualunque altra modifica ai dati acquisiti dall'AS in quanto la titolarità di queste informazioni, ivi comprese quelle raccolte in seguito al censimento di nuovi soggetti segnalati dall'IVASS e dalle imprese di assicurazione, rientra nella esclusiva competenza della Banca d'Italia-

Art. 21

(Soggetti non ancora registrati)

1. Qualora il soggetto da inserire nella base dati di RIGA non risulti presente nell'AS, l'impresa segnalante deve inoltrare specifica richiesta di registrazione all'IVASS utilizzando la casella di posta elettronica e la modulistica indicate nelle istruzioni tecniche RIGA. La richiesta viene trasmessa dall'IVASS alla Banca d'Italia. In tale fase il trattamento dei dati personali da parte dell'IVASS riguarda unicamente il controllo di regolarità formale dell'istanza.
2. Una volta completata la procedura di censimento nell'Anagrafe Soggetti da parte della Banca d'Italia, l'IVASS ne dà comunicazione all'impresa richiedente in modo che questa possa procedere con la segnalazione alla procedura RIGA del soggetto.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Le lettere al mercato del 19 febbraio 2020 e del 4 novembre 2020 recante introduzione e iniziale disciplina della nuova procedura informatica RIGA per la gestione dei dati anagrafici e della fase di parallelo operativo, si intendono superate dal presente Regolamento e dalle indicazioni contenute nelle istruzioni tecniche RIGA. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intende conclusa la fase di parallelo operativo.
2. Le disposizioni del presente Regolamento e le indicazioni contenute nelle istruzioni tecniche RIGA aggiornano le disposizioni in materia di trasmissione all'IVASS delle informazioni anagrafiche e societarie, oggetto del presente Regolamento, precedentemente adottate.

3. Per i profili sanzionatori si richiamano gli articoli 310 e 325 del Codice, tenuto conto degli adempimenti di cui agli articoli 190 e 190-bis del Codice dei soggetti vigilati per le finalità di vigilanza e di analisi statistiche.

Art. 23

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito *internet* dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il Direttorio Integrato

Allegato

REGISTRO DELLE IMPRESE E DEI GRUPPI ASSICURATIVI (RIGA)

Indicazioni operative di carattere generale

La procedura RIGA è stata realizzata secondo le metodologie e i criteri previsti dalle norme interne della Banca d'Italia per lo sviluppo delle applicazioni informatiche; è operativa sui sistemi della Banca d'Italia e utilizza i servizi infrastrutturali e i presidi di sicurezza (firewall, antivirus, autenticazione a 2 fattori) della Banca d'Italia e indicati nella documentazione tecnica della Banca d'Italia stessa.

La procedura informatica RIGA si avvale di soluzioni sistemistiche evolute e già utilizzate per altre rilevazioni; oltre ad applicativi specifici per l'Albo delle imprese assicurative e la rilevazione degli organi sociali, le segnalazioni "azionisti" e quella "partecipazioni" sono sviluppate utilizzando l'infrastruttura Infostat.

Nel sito internet dell'IVASS, all'indirizzo

<https://www.ivass.it/operatori/impreseraccolta-dati/index.html>

sotto la voce "istruzioni per la compilazione delle segnalazioni"

sono disponibili le istruzioni tecniche che descrivono le modalità di accesso e utilizzo dell'applicazione RIGA; in particolare:

- il "Manuale d'uso RIGA" descrive le procedure per la registrazione e la gestione delle utenze, illustra il flusso di lavoro RIGA con dettagli sulle procedure per la compilazione delle segnalazioni sugli organi sociali e sui referenti aziendali - la cui codifica è riportata di seguito nel presente allegato -; illustra, inoltre, i criteri di gestione dei rilievi generati dai controlli di qualità dei dati;
- la guida operativa per la compilazione delle *survey* Infostat "azionisti" e "partecipazioni" integra il manuale d'uso riportando le modalità di compilazione delle due *survey* suddette.

Le modalità di accesso agli applicativi RIGA avvengono con il sistema di autenticazione a 2 fattori con OTP adottato dalla Banca d'Italia.

SISTEMA DELLE CODIFICHE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEI REFERENTI AZIENDALI

GOVERNANCE – SISTEMA TRADIZIONALE ORGANO AMMINISTRATIVO

- 010 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 020 VICE PRESIDENTE
- 030 AMMINISTRATORE
- 040 AMMINISTRATORE DELEGATO

- 050 AMMINISTRATORE UNICO
- 600 AMMINISTRATORE ESECUTIVO
- 601 AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

ORGANO DI CONTROLLO

- 069 SINDACO UNICO
- 070 PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
- 071 MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
- 072 MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

GOVERNANCE - SISTEMA MONISTICO

- 075 PRESIDENTE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
- 076 MEMBRO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

GOVERNANCE - SISTEMA DUALISTICO

- 280 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
- 283 VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
- 636 MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
- 280 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
- 283 VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
- 292 CONSIGLIERE DI GESTIONE DELEGATO
- 293 CONSIGLIERE DI GESTIONE INDIPENDENTE
- 244 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

TOP MANAGEMENT

- 060 DIRETTORE GENERALE
- 061 CONDIRETTORE GENERALE
- 062 VICE DIRETTORE GENERALE
- 063 DIRETTORE CENTRALE
- 064 DIRIGENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA
- 308 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

COMITATI ENDOCONSILIARI

- 663 MEMBRO DI COMITATI CONSILIARI - PRESIDENTE DEL COMITATO REMUNERAZIONE
- 602 MEMBRO DI COMITATI CONSILIARI - MEMBRO DEL COMITATO REMUNERAZIONE
- 667 MEMBRO DI COMITATI CONSILIARI - PRESIDENTE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E I RISCHI
- 672 MEMBRO DI COMITATI CONSILIARI - MEMBRO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E I RISCHI

- 680 MEMBRO DI COMITATI CONSILIARI - PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO
- 607 MEMBRO DI COMITATI CONSILIARI - MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO
- 681 MEMBRO DI COMITATI CONSILIARI - PRESIDENTE DEL COMITATO NOMINE
- 682 MEMBRO DI COMITATI CONSILIARI - MEMBRO DEL COMITATO NOMINE

SOCIETÀ DI REVISIONE

- 658 SOCIETÀ DI REVISIONE

ALTRI RUOLI

- 610 ATTUARIO
- 611 REVISORE LEGALE

FUNZIONI FONDAMENTALI E FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

- 608 TITOLARE DELLA FUNZIONE ATTUARIALE
- 674 FORNITORE DEL SERVIZIO DELLA FUNZIONE ATTUARIALE
- 645 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ATTUARIALE PRESSO IL FORNITORE
- 520 RECAPITO DEL TITOLARE DELLA FUNZIONE ATTUARIALE

- 640 TITOLARE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITÀ
- 675 FORNITORE DEL SERVIZIO DELLA FUNZIONE DI CONFORMITÀ
- 646 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITÀ PRESSO IL FORNITORE
- 519 RECAPITO DEL TITOLARE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITÀ

- 638 TITOLARE DELLA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA
- 676 FORNITORE DEL SERVIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA
- 641 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA PRESSO IL FORNITORE
- 517 RECAPITO DEL TITOLARE DELLA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

- 639 TITOLARE DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEI RISCHI
- 677 FORNITORE DEL SERVIZIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEI RISCHI
- 644 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEI RISCHI PRESSO IL FORNITORE
- 518 RECAPITO DEL TITOLARE DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEI RISCHI

- 642 TITOLARE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO
- 673 FORNITORE DEL SERVIZIO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO
- 643 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO PRESSO IL FORNITORE
- 532 RECAPITO DEL TITOLARE DELLA FUNZIONE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

FUNZIONI O ATTIVITÀ ESSENZIALI O IMPORTANTI ESTERNALIZZATE

- 679 FORNITORE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE ESTERNALIZZATA
- 606 FORNITORE DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA
- 604 FORNITORE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ESTERNALIZZATA
- 603 FORNITORE DELLA GESTIONE FINANZIARIA RIFERITA AL PORTAFOGLIO TITOLI ESTERNALIZZATA
- 605 FORNITORE DELLA GESTIONE LEGALE E CONTENZIOSO ESTERNALIZZATA
- 609 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMI VITA ESTERNALIZZATA
- 649 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 1.INFORTUNI ESTERNALIZZATA
- 616 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 2.MALATTIA ESTERNALIZZATA
- 618 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 3.CORPI VEICOLI TERRESTRI ESCL. FERROV. ESTERNALIZZATA
- 621 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 4.CORPI VEICOLI FERROVIARI ESTERNALIZZATA
- 622 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 5.CORPI VEICOLI AEREI ESTERNALIZZATA
- 623 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 6.CORPI VEICOLI MARITTIMI LACUSTRI E FLUVIALI ESTERNALIZZATA
- 629 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 7.MERCI TRASPORTATE ESTERNALIZZATA
- 647 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 8.INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI ESTERNALIZZATA
- 648 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 9.ALTRI DANNI AI BENI ESTERNALIZZATA
- 650 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 10.R.C. AUTO ESTERNALIZZATA

- 683 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 11.R.C. AEROMOBILI ESTERNALIZZATA
- 651 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 12.R.C. VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI ESTERNALIZZATA
- 652 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 13.R.C. GENERALE ESTERNALIZZATA
- 653 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 14.R.C. CREDITO ESTERNALIZZATA
- 654 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 15.CAUZIONE ESTERNALIZZATA
- 655 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 16.PERDITE PECUNIARIE DI VARIO GENERE ESTERNALIZZATA
- 656 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 17.TUTELA LEGALE ESTERNALIZZATA
- 657 FORNITORE DELLA GESTIONE SINISTRI RAMO 18.ASSISTENZA ESTERNALIZZATA

REFERENTI O RESPONSABILI DI SPECIFICHE ALTRE ATTIVITÀ AZIENDALI

- 624 RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
- 516 RECAPITO RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
- 627 REFERENTE ANTIFRODE
- 523 RECAPITO REFERENTE ANTIFRODE
- 628 REFERENTE BANCA DATI SINISTRI
- 670 REFERENTE DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE/SEDE SOCIALE
- 631 REFERENTE INDAGINE STATISTICA DATI TECNICI R.C. AUTO
- 527 RECAPITO REFERENTE INDAGINE STATISTICA DATI TECNICI R.C. AUTO
- 630 REFERENTE PROVVEDIMENTI IVASS 18 E 43 (CARD)
- 525 RECAPITO REFERENTE PROVVEDIMENTI IVASS 18 E 43 (CARD)
- 632 REFERENTE RC MEDICA
- 528 RECAPITO REFERENTE RC MEDICA
- 633 REFERENTE RISCHI CATASTROFALI
- 529 RECAPITO REFERENTE RISCHI CATASTROFALI
- 626 REFERENTE UNICO STATISTICO - REGOLAMENTO IVASS 36
- 522 RECAPITO REFERENTE UNICO STATISTICO - REGOLAMENTO IVASS 36
- 635 RESPONSABILE GESTIONE RECLAMI
- 531 RECAPITO RESPONSABILE GESTIONE/UFFICIO RECLAMI
- 678 REFERENTE RICORSI ARBITRO ASSICURATIVO

- 540 RECAPITO RICORSI ARBITRO ASSICURATIVO

RAPPRESENTANTI

- 614 RAPPRESENTANTE FISCALE
- 511 RECAPITO RAPPRESENTANTE FISCALE
- 617 RAPPRESENTANTE LEGALE
- 513 RECAPITO RAPPRESENTANTE LEGALE
- 619 RAPPRESENTANTE GENERALE
- 515 RECAPITO RAPPRESENTANTE GENERALE
- 615 RAPPRESENTANTE GESTIONE SINISTRI
- 512 RECAPITO RAPPRESENTANTE GESTIONE SINISTRI

ALTRO

- 634 RESPONSABILE DELLA COMPAGNIA ART. 109, COMMA 1 BIS - RECEPIMENTO IDD
- 530 RECAPITO RESPONSABILE DELLA COMPAGNIA ART. 109, COMMA 1 BIS - RECEPIMENTO IDD
- 671 RAPPRESENTANTE DEGLI UFFICI STAMPA / RELAZIONI ESTERNE ED ISTITUZIONALI
- 307 RESPONSABILE DEL PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA